

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 24.06.2015 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 254567, con decorrenza 01.08.2015, per un importo lordo di €. 30.000,00 da restituire in 120 rate mensili di €. 250,00 ciascuna;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 31.07.2019, alla scadenza della rata n. 48;
- non sono stati integralmente retrocessi gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata;
- in data 14.08.2019, la compagnia assicuratrice ha rimborsato la somma di €. 1.154,74;
- dopo la presentazione del reclamo, l'intermediario ha effettuato un ulteriore rimborso di €. 300,00 a titolo di rimborso dei costi di istruttoria di cui alla lettera d) del contratto, secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- la sentenza della Corte Europea di Giustizia dell'11/09/2019, ha stabilito che, in sede di estinzione anticipata, spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte



le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up-front* o *recurring*;

- sussiste in capo all'intermediario anche l'obbligo di corrispondere al cliente la quota parte dei premi assicurativi.

Dopo avere esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso del seguente importo, quale quota non maturata degli oneri a sua carico per l'estinzione anticipata del finanziamento: € 1.914,98 di cui € 759,60 per le commissioni di cui alla lett. a) del modulo, € 361,80 per commissioni intermediario del credito di cui alla lett. b) del contratto ed € 793,58 per costo assicurativo di cui alla lett. m) del contratto (al netto di quanto già rimborsato dalla compagnia di assicurazioni. Ha chiesto inoltre il pagamento degli oneri e competenze di procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- ha già provveduto a rimborsare al cliente, secondo il criterio del *pro rata temporis*, i costi di cui alla lettera d (spese di istruttoria) per un importo di €. 300,00 (cfr. assegno allegato);
- in data 12/06/2015 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 254567 per un importo lordo di €. 30.000,00, da restituire in 120 rate mensili di €. 250,00 ciascuna (cfr. all. 2 controdeduzioni);
- il prestito è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, come risulta dal conteggio di estinzione anticipata (cfr. all. 3);
- ha riscontrato il reclamo specificando di aver già integralmente rifiuto, in sede di conteggio estintivo, quanto dovuto;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 - causa C-383/18 - non potrebbe mai avere "*efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale)*", essendo detta *efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)*";
- la disciplina italiana di attuazione della Direttiva 2008/48/CE non lascia margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di limitare la rimborsabilità ai soli costi c.d. "*recurring*";
- non è quindi possibile un'interpretazione "*comunitariamente*" orientata della norma interna, perché essa trova il limite nell'art. 125-*sexies*, comma 1 TUB;
- la Corte non indica quale dovrebbe essere il criterio di calcolo del rimborso e quindi per i costi *up front* resta salva la necessità per l'interprete di applicare un criterio non lineare;
- in ordine alla non applicabilità sia della citata direttiva, sia della "proposta" interpretativa della pronuncia della Corte di Giustizia europea, si è già espressa la giurisprudenza di merito con la recentissima sentenza n. 10489 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 novembre 2019;
- le singole voci di costo indicate nella sezione del c.d. modulo SECCI sono dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", che fornisce una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce;
- il contratto sottoscritto tra le parti è pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza anche in relazione alla corretta identificazione e distinzione tra costi *up front* e *recurring*;
- al cliente è stato rimborsato addirittura un importo superiore a quanto risultante con il metodo del *pro rata temporis*, in quanto la banca adotta tale criterio nella sua applicazione strettamente proporzionale:



- per quanto attiene agli oneri assicurativi, la compagnia assicurativa ha già rimborsato l'importo di €. 1.154,74, così come confermato dal cliente stesso;
- il computo è stato effettuato conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi accettate (cfr. all.ti 4 e 5 controdeduzioni).

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto: *“in via preliminare, di 1) Escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019; 2) Applicare il disposto di cui all'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario; in via principale: 1) respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, poiché i costi rimborsabili sono già stati restituiti al Cliente; In via subordinata: 1) Respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up front, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società”*.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che, come fatto presente dall'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni, è intervenuta in materia di cessione del quinto la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:



- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.*

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto (i quali, fra l’altro, non consentono di accogliere l’eccezione dell’intermediario secondo cui andrebbe esclusa l’efficacia diretta orizzontale dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell’interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia):

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha



ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Entrambe le parti hanno allegato un conteggio estintivo che riporta 48 rate scadute su 120 complessive. Dal conteggio risulta un *“Rimborso commissioni gestione pratica”* per € 550,80 e un *“Rimborso costo del servizio Ente Previdenziale”* per € 126,29. Il cliente non ha prodotto la quietanza liberatoria, ma l'intermediario ha dato atto dell'avvenuta estinzione alla scadenza della rata n. 48.

Il contratto, stipulato il 12.06.2015, per quanto concerne i costi secondari del credito oggetto di contestazione prevede una distinzione fra *“COSTI FISSI”* e *“COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO”*.

Tra i *“COSTI FISSI”* vengono incluse, tra l'altro, le seguenti voci: *“A. Commissioni [Finanziaria] € 1.266,00”; “B. Commissioni Intermediario del credito € 603,00”*.

Tra i *“COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO”* è inclusa, tra l'altro, la seguente voce: *“M. Premio per copertura assicurativa rischio vita € 3.247,20”*.

Tra i costi fissi così vengono definite (cfr. informazioni aggiuntive) le seguenti voci:

“A. Commissioni [Finanziaria]: costo per tutta l'attività istruttoria, l'esame della documentazione, l'elaborazione e la registrazione dei dati ai fini di verifica antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e dell'elaborazione e calcolo di tutti gli oneri connessi con il finanziamento ai fini del rispetto della normativa anti-usura (L. 108/96 e Istruzioni Banca d'Italia), la valutazione dell'assumibilità della copertura assicurativa, e la delibera del finanziamento”;

“B Commissioni Intermediario del credito: costo per le provvigioni riconosciute alla Rete di vendita per lo svolgimento dell'attività promozionale, di informativa precontrattuale, di istruttoria preventiva, di esame della documentazione, di adeguata verifica ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio del Cliente (D. Lgs. 231/2007), di perfezionamento del contratto di finanziamento e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa di settore”.

Tra i costi a maturazione nel tempo così viene definita (cfr. informazioni aggiuntive) la seguente voce:

“M. Premio per copertura assicurativa rischio vita: dovuto, tramite [la mandataria], alla Compagnia di assicurazione secondo gli obblighi di legge (art. 54 del D.P.R. 180/1950 e art. 10 del Regolamento Isvap n. 29/2009), a copertura del rischio di morte del Cliente che si verifichi prima dell'estinzione del finanziamento...”.



L'art. 11 del contratto disciplina l'estinzione anticipata del prestito prevedendo fra l'altro, per quanto rileva in questa sede che l'intermediario "...si impegna, secondo i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza, a rimborsare al Cliente la quota parte non goduta dei premi derivanti dalle coperture assicurative indicate alla lettera M della sezione 3.1. del Modulo Secci..." (art. 11.3).

Sia nel modulo Secci che nel contratto vi è evidenza dell'intervento di un agente in attività finanziaria.

Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, con riferimento alle commissioni qualificate contrattualmente come "costi fissi", sono state valutate di natura preliminare alla conclusione del contratto (*up front*) le commissioni percepite dalla finanziaria per l'attività istruttoria e le provvigioni della rete di vendita di cui alle lettere A e B del contratto di specie.

In merito agli oneri assicurativi, lo stesso contratto di finanziamento stesso prevede il rimborso in base ai criteri indicati nelle condizioni di polizza. Le CGA sono state prodotte dall'intermediario (cfr. all. 4 controdeduzioni).

L'intermediario ha prodotto, oltre ai certificati di polizza, copia del modulo di adesione (cfr. all. 5 controdeduzioni): il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione informativa, di averne preso visione e di averla accettata.

L'intermediario ha dichiarato che la compagnia assicurativa ha già rimborsato l'importo di € 1.154,74, in base al criterio contrattuale.

Il cliente ha dato atto del predetto rimborso, ma ha chiesto l'ulteriore somma di € 793,58, calcolata in base al criterio del *pro rata temporis*, al netto di quanto già ricevuto.

L'intermediario ha affermato di avere trasmesso al cliente, con comunicazione del 13.11.2019, un assegno di € 300,00, per il rimborso delle spese di istruttoria di cui alla lettera d) del contratto e il cliente ha dato atto di avere ricevuto la predetta somma.

Si fa presente, peraltro, che con il ricorso non è stato richiesto il rimborso della commissione di cui alla lettera d) del contratto.

Applicando ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.234,98	Tasso di interesse annuale	4,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,25%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Commissioni XXX				1.266,00	Upfront	38,25%	484,28		484,28
B - Commissioni Int. credito				603,00	Upfront	38,25%	230,66		230,66
H - Oneri assicurativi rischio vita				3.247,20	Criterio contrattuale	***	1.154,74	1.154,74	0,00
								TOTALE:	714,94

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo indicato in tabella è inferiore a quanto chiesto dal cliente, il quale include nel calcolo *pro rata temporis* sia le commissioni c.d. *up front* che gli oneri assicurativi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7825 del 28 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 714,94.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA